


Publicato il 28/06/2017

Avv. GIOVANNI MORELLI
Via Salandra, 30 - 73100 LECCE
Tel. 0832.372281 Fax 0832.456039

N. 07/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 15/2016 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Morelli C.F. MRLGNN76B15E506R, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Amina L'Abbate in Roma, c.so Rinascimento 11;

contro

Miur, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Giudicatrice del Concorso Ordinario a Cattedre di cui al DDG 23.2.2016 n. 106 per la Classe B~~2~~ - Laboratori ~~2~~, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria definitiva di merito del concorso ordinario a cattedre di cui al DDG 23/2/16 n. 106, classe B~~2~~ - laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita - per la Regione Puglia, approvata dal Dirigente

dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania con decreto n.12985, del 7.9.16, nella parte in cui non vi figura incluso il ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Miur e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La presente decisione viene emanata ai sensi dell'art.60 c.p.a. nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.

Rilevato che parte ricorrente ha partecipato al concorso indetto con DDG 106/2016 per la classe B~~1~~, Laboratori di servizi enogastronomici, Regione Puglia;

che il ricorrente argomenta che, dopo essere stato ammesso al concorso e aver sostenuto con esito favorevole tutte le prove, non si è visto incluso in graduatoria, nella quale sono stati inseriti solo 8 nominativi, malgrado i posti messi a concorso fossero 12;

che a seguito dell'ordinanza istruttoria l'amministrazione ha evidenziato che l'esclusione del ricorrente è stata determinata, dalla rilevata mancanza – ex post- del titolo abilitativo richiesto per la partecipazione al concorso (prot.2007 del 24.03.2017), ai sensi dell'art.3 del Bando;

visti i motivi aggiunti proposti, con cui parte ricorrente argomenta che trattandosi di classe per cui non è mai stato attivato un percorso ordinario di TFA, l'esclusione deve ritenersi illegittima;

che l'amministrazione non ha confutato tale circostanza di fatto;
ritenuto, quindi, che il ricorso e i motivi aggiunti siano fondati, alla luce della giurisprudenza della sezione (TAR Lazio, n. 3315/2017) da cui il collegio non ha motivo di discostarsi;

che infatti, la clausola del bando gravata appare contrastare, quanto ai docenti ITP, impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all'opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 29/2016);

che, pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti con annullamento degli atti impugnati e, in particolare, dell'art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione unitamente ai consequenziali provvedimenti di esclusione del ricorrente;

che le spese di lite devono, come per legge, seguire il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'amministrazione alle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO